

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COABITARE

## Articolo 1. Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "COABITARE" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE con sede legale in Torino (TO).

L'acronimo aps potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è senza fini di lucro, democratica, indipendente, apartitica, aconfessionale ed opera senza limitazioni di durata.

## Articolo 2. Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

## Articolo 3. Scopo e attività

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue e promuove finalità civiche a favore di associati e/o di terzi finalizzate a:

- favorire la formazione di comunità intergenerazionali di coabitazione sostenibile, basate su un modello di convivenza attiva, sull'aiuto reciproco e sulla volontà di mettere in compartecipazione conoscenze e capacità, nel rispetto dell'ambiente e di uno stile di vita pratico e spontaneo;
- promuovere la realizzazione di abitazioni in cui coesistano spazi privati e spazi comuni dove:
- vivere momenti di convivialità e cultura (cene, feste, gare, dibattiti, proiezioni cinematografiche, corsi vari, ecc.);
- fruire di servizi comuni, quali la cucina e la sala per le feste, il micronido, il doposcuola, la palestra, l'officina fai-da-te, la biblioteca, la foresteria, la dispensa, ecc.;
- conseguire risparmi economici e vantaggi ambientali attraverso, ad esempio, gruppi di acquisto solidale, il car sharing, l'assistenza a bambini ed anziani, promuovendo e sostenendo i principi del "co-housing" o "coabitazione" sul territorio;
- costituire un riferimento ripetibile sul territorio per ulteriori esperienze di co-residenza sostenibile;
- promuovere e accompagnare la nascita di società cooperative o altre forme giuridiche ritenute idonee improntate allo spirito di CoAbitare;
- favorire l'ideazione e la progettazione partecipata di architetture che sostengano il risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili di energia;
- prevenire il disagio sociale perseguendo il benessere psico-fisico delle persone attraverso la valorizzazione di ogni fase della vita dell'uomo ed il soddisfacimento delle esigenze peculiari di ciascuna età. Il sostegno reciproco morale e materiale permette infatti di garantire:
- ai bambini la libertà di movimento e di espressione sotto opportuna vigilanza anche quando i genitori non sono presenti;
- ai giovani una maggiore serenità nel maturare la responsabilità di diventare genitori;
- agli anziani la possibilità di sperimentare le loro capacità di aiuto, il benefico allungamento dei tempi di autonomia, il superamento della solitudine e dell'isolamento, favorendo la prevenzione dello sviluppo di patologie senili.

Per il raggiungimento delle predette finalità, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, eserciterà in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- lettera i) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera q) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- lettera d) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera r) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; ad integrazione del punto q, nell'ottica di apertura a progetti temporanei di accoglienza;
- lettera w) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lettera z) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini anche attraverso le seguenti principali attività, a titolo esemplificativo:

- aggregazione di cittadini attorno all'idea della coabitazione;
- formulazione di soluzioni abitative coerenti con gli obiettivi sopra indicati;
- pubblicizzazione delle iniziative con convegni, riunioni, dibattiti ed attività di formazione;
- attività editoriale: pubblicazione di materiale informativo, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- servizi legati all'abitare, al social housing, alle trasformazioni urbane, alla gestione di spazi sociali;
- attività che favoriscano la collaborazione fra singoli, la coesione sociale, la cura dei beni comuni;
- elaborazione di un sistema di criteri di sostenibilità con il quale fornire un preciso indirizzo ai progetti.

L'Associazione potrà svolgere attività commerciali purché non contrastanti con gli scopi statutari e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. l'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 d.lgs 117/2017.

#### **Articolo 4. Ammissione del socio**

Il numero dei soci è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

All'Associazione possono aderire tutti senza distinzione di genere, età, nazionalità, religione, orientamento

sessuale, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche senza discriminazione di alcuna natura, purché si riconoscano ed accettino le regole del presente Statuto nelle sue varie articolazioni, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Possono diventare soci dell'Associazione le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano per la loro attuazione, questi soggetti presentano domanda che deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero dei soci delle associazioni di promozione sociale (aps). Questi soggetti presentano domanda che deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa.

L'ammissione all'Associazione è condizionata alla presentazione di domanda scritta del richiedente ed è convalidata con il pagamento della quota associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, lasciando comunque ai soci la possibilità di recedere in qualsiasi momento.

La domanda del socio minore di età, dovrà essere controfirmata anche da chi esercita la patria potestà.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione a socio avviene mediante presentazione al consiglio direttivo, di domanda su apposito modulo.

L'ammissione a socio ordinario è subordinata al pagamento della quota d'iscrizione entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione da parte del presidente al candidato.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Le attività svolte dai soci volontari a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo volontario e totalmente gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. Non sono previsti rimborsi di natura forfettaria.

## **Articolo 5. Diritti e doveri dei soci**

Gli associati hanno tutti pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, se si è iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi e si è in regola con il versamento della quota sociale;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dall'articolo 17 del presente Statuto;
- votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente

Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Articolo 6. Volontario e attività di volontariato**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **Articolo 7. Perdita della qualifica di socio**

Perde la qualifica di associato il soggetto che recede, viene escluso, risulta moroso, oppure è deceduto.

Chiunque aderisce, può, in qualunque momento, recedere dal rapporto associativo previa notifica motivata; tale recesso varrà dal mese successivo.

Il socio può essere escluso nel caso di compimento di atti che possano gravemente compromettere l'immagine e il funzionamento dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con motivazione scritta dopo aver ascoltato gli argomenti dell'interessato; l'esclusione ha decorrenza immediata ed è comunicata con lettera raccomandata.

Il socio escluso potrà appellarsi entro 30 giorni all'Assemblea dei soci.

Perde la qualifica di socio chi risulta in ritardo con il pagamento della quota associativa annuale.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

A seguito dell'eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro ogni anno alla revisione della lista dei soci.

#### **Articolo 8. Personale retribuito**

L'associazione di promozione sociale (aps) può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del d. lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### **Articolo 9. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 117/2017.

#### **Articolo 10. Responsabilità dell'associazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### **Articolo 11. Assicurazione dell'associazione**

L'associazione di promozione sociale (aps) può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

#### **Articolo 12. Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Al fine di assicurare la continuità dell'Associazione gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

### **Articolo 13. L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote associative iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per approvare il bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e sm.i., le linee programmatiche delle attività e dell'eventuale bilancio sociale. E' altresì convocata in via straordinaria, in concomitanza delle circostanze sotto elencate. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

La convocazione deve essere effettuata non meno di 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante e-mail e/o lettera contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, al luogo e all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di impossibilità dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura di un incaricato, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo come indicato all'articolo 17.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. ciascun associato può rappresentare con delega al massimo tre soci.

L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti comprese le deleghe.

Compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) provvede all'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) approva e modifica i regolamenti interni dell'Associazione;
- d) determina gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall'Associazione;
- e) delibera sulle iniziative che le vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto;
- f) delibera annualmente l'importo della quota sociale di adesione proposta dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera sull'esclusione degli associati;
- h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- j) approva eventuali altri regolamenti che dovessero essere necessari per lo svolgimento della vita associativa

L'Assemblea in sede straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, i due terzi dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti comprese le deleghe.

Compiti dell'assemblea straordinaria:

- a) per deliberare lo scioglimento o la trasformazione o la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- b) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza;
- c) per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

### **Articolo 14. Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri eletti fra i soci, dall'Assemblea.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo. Non sono previsti rimborsi di natura forfettaria.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura di un incaricato, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo, come indicato all'art. 17 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea dei soci;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente
- redige il bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci documentando il carattere strumentale e secondario di eventuali attività diverse svolte;
- conferisce procure generali e speciali;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la radiazione o l'esclusione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote associative annuali e le modalità di versamento e le propone all'Assemblea dei soci
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che lo convochi il Presidente, nonché qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

La convocazione viene effettuata mediante lettera o posta elettronica, contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, al luogo ed agli argomenti posti all'ordine del giorno, non meno di otto giorni prima del giorno fissato per la riunione; anche in assenza di tale formalità il Consiglio risulta validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni vengono assunte:

- con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, in caso di parità è il voto del Presidente che prevale;
- con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, in presenza di atti di straordinaria amministrazione.

I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Ai componenti l'intero consiglio direttivo si applica l'art. 27 del d.lgs 117/2017 in tema di conflitto di interessi in applicazione dell'art. 2475 ter del codice civile.

Gli amministratori, i direttori (generali), i componenti dell'eventuale organo di controllo e l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili. La denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo è definita come dall'art. 29 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.

## **Articolo 15. Il Presidente**

L'Assemblea dei soci elegge il Presidente, che dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

- è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, in tutte le funzioni istituzionali e nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative delibere;
- in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica da parte di questo nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra;
- spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci delibereranno di assegnargli.

Viene sostituito, in caso di impedimento o di prolungata assenza, dal vice presidente.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo. qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente. Il presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Articolo 16. Risorse**

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Le quote associative sono versate dai soci, in base all'importo determinato dal Consiglio Direttivo.

Sono contribuzioni volontarie le erogazioni da chiunque corrisposte all'Associazione a titolo di liberalità.

Sia le quote associative che le contribuzioni sono acquisite a titolo definitivo dall'associazione e come tali non sono rimborsabili, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

I soci che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto agli associati, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.

## **ART. 17 I beni**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

## **Articolo 18. Bilancio sociale**

Il bilancio sociale e' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d. lgs. 117/2017.

## **Articolo 19. Convenzioni**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale (aps) e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del d. lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalita' di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione e' custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

## **Articolo 20. Esercizi associativi e bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'associazione e' annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio e' predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Si dovra' riportare in calce al bilancio una documentazione del carattere secondario e strumentale delle attivita' svolte oltre quelle di interesse generale, e l'illustrazione anche per mezzo tabellare delle raccolte pubbliche dei fondi. Le scritture contabili devono essere tenute in base alle indicazioni dell'articolo 2214 del codice civile e sm.i.

Copia della suddetta documentazione deve essere disponibile quindici giorni prima dell'Assemblea dei soci e puo' essere consultata da ogni socio. Il bilancio approvato deve essere disponibile nei venti giorni successivi all'approvazione.

## **Articolo 21. Libri sociali e registri contabili**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

L'associazione ha l'obbligo di redigere libro giornale della contabilita' sociale ed il libro inventari, e comunque in ottemperanza all'art.87 del dl 117/2017 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 22. Organo di controllo.**

Laddove cio' sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Puo' essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' solidaristiche e di utilita' sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

## **Articolo 23. Organo di revisione**

Laddove cio' sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. La revisione legale dei conti e' definita come dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.

#### **Articolo 24. Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, vengono decisi dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del presente Statuto, e sono deliberati con il voto favorevole di una maggioranza qualificata ( $\frac{3}{4}$ ) degli associati, sia in prima che in seconda che in ogni eventuale ulteriore convocazione, in linea con quanto stabilito dall'art. 21 co.3 del Codice Civile.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Articolo 25. Disposizione transitoria**

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

#### **Articolo 26. Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle norme vigenti in materia, di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.).